




LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"

Via Ceresina 17 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

Tel. 049 8974487 Fax 049 8975750 C.F. 92160330285

Web-site: www.liceogalileogalilei.it

E-mail: pdps11000p@istruzione.it



Regolamento per l'Applicazione della Normativa sul Divieto del Fumo

Articolo 1. Obiettivi del regolamento

Il regolamento ha l'obiettivo di garantire l'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto.

Articolo 2. Locali nei quali si applica il divieto di fumo

Il divieto di fumo, compreso l'uso di sigarette elettroniche, si applica in tutti i locali dell'istituto e nelle aree esterne di pertinenza esterna dell'istituto: cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivio, biblioteca, scale, disimpegni, laboratori, palestra, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.

Nei locali chiusi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Articolo 3. Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori).

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'istituto.

Il Responsabile dell'istituto dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, individuare i soggetti responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori), che verranno successivamente nominati con atto scritto e dare disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

E' compito dei responsabili preposti vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Articolo 4. Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli incaricati dovranno svolgere le seguenti attività:

4.1 Contestazione e Notificazione:

La violazione deve essere contestata immediatamente (con la consegna di una copia dell'apposito verbale all'interessato) utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Il verbale è sempre in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Trasgressore minorenni: se il trasgressore è minorenne, una volta proceduto all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, sarà inviata alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Art. 5. Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 27,50 a €. 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

3. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro, se il pagamento avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni tutta la documentazione sarà inviata al Prefetto competente.

Art. 6. Modalità di pagamento

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23, Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo scientifico “Galileo Galilei”, Selvazzano Dentro (PD) -Verbale N. ____ del ____);

b. - direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Nota: si richiama sinteticamente la normativa relativa alle sanzioni

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	** Importo	Chi vigilia	Chi fa la multa
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 c. 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza	L. 689/81	Da 27,5 € a 275 € *Riducibile a 55 €	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina)	Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG – Funzionario di organi statali
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 c. 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza in presenza di donna incinta o di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 € a 550 € *Riducibile a 110 €	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina)	Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati

** Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

*Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.

Sanzioni amministrative per il Dirigente Scolastico

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	** Importo in euro	Chi vigilia e fa la multa
L.584/75 Art. 1 e 2 L.3/2003 Art 51, c. 1-2-3	Non esporre la cartellonistica Non vigilare	L. 689/81	Da 220 € a 2.200 € *Riducibile a 440 €	Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG

** Art. 7 c.2 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

*Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo.

Il dirigente scolastico
Antonio Girardello